



13638-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIANO IMPERIALI	- Presidente -	Sent. n. sez. 428/2021
SERGIO DI PAOLA		CC - 26/02/2021
PIERLUIGI CIANFROCCA		R.G.N. 38275/2020
GIUSEPPE SGADARI		
MARCO MARIA MONACO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con ordinanza del 1/12/2020 ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA il 18/10/2019, definitiva il 3/13/2019, nei confronti di (omissis) (omissis) per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il (omissis) che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 *bis* comma 1, 420 *bis* e seguenti e 143 cod. proc. pen in relazione alla ritenuta idoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. Nel motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale, contravvenendo ai principi enucleati dalle Sezioni Unite sul punto, avrebbe erroneamente ritenuto che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio fosse valida a far presumere che il ricorrente avesse conoscenza della celebrazione del processo laddove,

invece, apparirebbe evidente che lo stesso, pure regolarmente residente in Italia, non aveva avuto alcuna conoscenza dello stesso né si era mai instaurato un effettivo rapporto con il difensore di fiducia designato nella fase delle indagini preliminari all'atto della redazione del verbale.

2. In data 2° gennaio 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott.ssa Felicetta Marinelli, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Prima di procedere all'analisi delle censure della difesa appare opportuno sintetizzare lo svolgimento del procedimento.

(omissis) è stato fermato con dei prodotti con marchi contraffatti.

In tale occasione è stato identificato e nel verbale di identificazione ha eletto domicilio presso il difensore d'ufficio designato dalla polizia giudiziaria.

Con decreto di citazione diretta a giudizio è stato successivamente sottoposto a processo per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

Il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio designato in sede di identificazione.

L'imputato, assistito dall'avvocato d'ufficio, è stato dichiarato assente e il processo si è concluso con la sentenza pronunciata il 18 ottobre 2019.

La sentenza, avverso la quale non è stato presentato appello, è divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2019.

Il (omissis), assistito da un difensore di fiducia allo scopo nominato, ha presentato richiesta di rescissione del giudicato evidenziando di avere avuto conoscenza del processo solo in data 18 agosto 2020, allorché gli è stato notificato l'ordine di esecuzione presso l'aeroporto di Malpensa.

La Corte territoriale ha respinto la richiesta fondando la conclusione sulla circostanza che il ricorrente aveva eletto domicilio presso il d'ufficio e che a seguito di ciò *"grava sull'imputato l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il difensore sullo sviluppo del procedimento"*.

In specifico, poi, la Corte ha evidenziato che il (omissis) aveva subito altri sei processi per fatti analoghi e che tale elemento era da ritenersi significativo *"della conoscenza dei meccanismi del processo italiano"*, così che *"per quanto possa essere credibile che non vi sia stato alcun rapporto con il difensore d'ufficio ... si deduce che ciò sia avvenuto per volontario disinteresse del (omissis)"*.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'imputato per i motivi illustrati in precedenza.

Le doglianze sono fondate.

1.1. In due recenti pronunce, le Sezioni Unite hanno delineato la disciplina del processo in assenza dell'imputato di cui agli artt. 420 *bis* cod. proc. pen. e seguenti (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).

In tali sentenze, in sintesi, si è evidenziato che il sistema delineato dal codice presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, cit. pag. 16 e seguenti; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari cfr. in specifico Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, cit. all'articolata motivazione della quale si rinvia).

In questo contesto, d'altro canto, *"la dichiarazione o elezione di domicilio"*, *"l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare"* e *"la nomina di un difensore di fiducia"*, non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del processo che non consentono automaticamente di concludere che l'imputato si sia volontariamente e consapevolmente sottratto al giudizio (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, cit. pag. 20).

Alla luce di tale premessa le Sezioni Unite, sviluppando quanto già accennato nella precedente sentenza Innaro, quindi, hanno evidenziato che le situazioni previste, per avere rilievo ed essere considerate dal giudice ai fini della dichiarazione di assenza, devono avere caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono state realizzate.

Con specifico riguardo all'elezione di domicilio, poi, per quanto in questa sede rileva, la sentenza citata si è espressa nel senso che la scelta del domicilio deve essere *"efficace"*, *"seria"* e *"reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti"* (cfr. ancora Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, cit. pagine 22 e 23) concludendo nel senso che in assenza di un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto ricorre una ipotesi di domicilio *"inidoneo"* (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, cit. pag. 24).

Anche in tema di rescissione del giudicato, quindi, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di *"vocatio in iudicium"*, sicché non può desumersi dalla mera

dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando questa non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, *rectius* della celebrazione del processo (cfr. Sez. 6 , n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680).

1.2. Tanto in breve premesso, nel caso di specie, la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata in una fase prodromica all'esercizio dell'azione penale, non può ritenersi sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo.

A fronte dell'elezione di domicilio effettuata, infatti, diversamente da quanto apoditticamente affermato nell'ordinanza impugnata, non può ritenersi che incomba alcun onere in capo all'imputato.

In assenza di una specifica motivazione in relazione agli elementi dai quali poter desumere l'esistenza di un effettivo rapporto professionale (l'esistenza del quale la stessa Corte d'Appello invero sembra addirittura escludere) ovvero di altre circostanze dalle quali possa desumersi comunque che l'imputato abbia avuto conoscenza della *vocatio in ius*, come per l'appunto evidenziato nella sentenza Ismail Darwish, quindi, tale indicazione è idonea a garantire la conoscenza del processo all'imputato.

L'ulteriore considerazione contenute nell'ordinanza impugnata in ordine alla presunta e astratta conoscenza da parte del ^(omissis) dei "meccanismi del processo italiano", d'altro canto, è del tutto inconferente.

2. Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso dev'essere accolto e l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio affinché la Corte territoriale, attenendosi ai principi di diritto evidenziati e già affermati nelle citate sentenze delle Sezioni Unite, valutata l'effettiva e concreta idoneità del domicilio eletto a garantire all'imputato la conoscenza della celebrazione del processo, motivi sul punto e si esprima in ordine all'istanza di rescissione del giudicato.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla corte di Appello di Genova.


Così deciso il 26/2/2021

Il Consigliere estensore

Marco Maria Monaco



Il Presidente
Luciano Imperiali



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 12 APR. 2021



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

